



Il documento presentato da Assoarmieri, ha lo scopo di fornire indicazioni di massima cautela per la gestione dei caricatori e serbatoi destinati agli armieri, operatori, collezionisti, affezionati ed utenti finali del settore, in relazione alle incombenze introdotte dal D. Lgs 121/2013.

Considerato che la formulazione delle recenti novelle normative lascia spazio a talune incomprensioni suscettibili anche di possibili interpretazioni personali, le istruzioni suggerite nel presente documento sono state individuate nell'ottica di minimizzare i rischi di contenzioso amministrativo e giudiziario anche di profilo penale.

Si fa riserva di comunicare eventuali disposizioni e chiarimenti a riguardo che dovessero pervenire dal Ministero.

Assoarmieri  
Il Presidente  
(Avv. Antonio Bana)

Milano, 14 ottobre 2015

## **CAPACITÀ DEI CARICATORI**

### **Modifiche in vigore dal 4 novembre 2015 <sup>1</sup>**

**In relazione alle incombenze introdotte con D. Lgs. 121/2013 relative alla capacità dei caricatori, nonché alle modifiche all'art. 38 TULPS introdotte dalla legge 43/2015, si offre il seguente prospetto riassuntivo relativo alla gestione dei caricatori:**

**CARICATORI:** se di capacità superiore a 5 cartucce per le armi lunghe e 15 per le armi corte, sono vendibili senza obbligo di annotazione nel registro delle operazioni giornaliere da parte dell'armiere ma **devono essere denunciati dal detentore entro il 4 novembre 2015.**

Il detentore può utilizzare tali caricatori nelle armi sportive o nelle armi comuni non conformi al Decreto nel limite di colpi acquisiti prima del **5 novembre 2015<sup>2</sup>**. Ciò vale anche per i caricatori destinati alle armi sportive a gas o aria compressa di capacità superiore a 5 pallini per le armi lunghe e 15 per le armi corte.

Per massima cautela si suggerisce invece di non utilizzare tali caricatori in armi conformate nel numero di colpi.

**SERBATOI:** i serbatoi fissi inamovibili di capacità superiore a 5 cartucce per armi lunghe qualificate per uso sportivo ex legge 85/1986, siano essi destinati ad armi a canna liscia o rigata, essendo parte integrale dell'arma stessa, non devono essere denunciati separatamente, ma devono essere ridotti a 5 colpi per le armi comuni e da caccia acquistate dopo il 5 novembre 2015 e a 10 colpi per le repliche di armi antiche.

**PIASTRINE:** le piastrine sono manufatti tecnologicamente diversi da un caricatore (non funzionano se non inserite nel serbatoio inamovibile e quindi sono assimilabili ad una minuteria del serbatoio stesso, ovvero a sistema per il rapido riempimento di caricatore/serbatoio).

Le piastrine non sono pertanto soggette a quanto stabilito dalla Legge 43/2015 (non è necessaria la loro denuncia).

---

<sup>1</sup> Vedasi termine indicato come da modifiche apportate in sede di conversione al Decreto Legge 18 febbraio 2015 n. 7 all'art. 3 novies (per denunce caricatori non conformi)

<sup>2</sup> Vedasi termine indicato dal Decreto Legislativo 121/2013

**ARMI CORTE “SPORTIVE”** (*pistole qualificate da tiro per uso sportivo anche a gas o aria compressa ex legge 85/1986*): possono essere dotate di caricatore superiore a 15 cartucce.

In questo caso, dal 5 novembre 2015, il possesso di caricatori destinati a tali armi di capacità superiore a 15 cartucce, anche quello di servizio, **deve essere denunciato dal detentore**.

Per l’acquisizione/vendita di essi non sussiste l’obbligo di annotazione nel registro delle operazioni giornaliere da parte dell’armiere.

**ARMI LUNGHE “SPORTIVE”** (*Fucili e carabine a canna liscia o rigata, a gas o aria compressa qualificate da tiro per uso sportivo ex legge 85/1986*): possono essere dotate di caricatore di capacità superiore a 5 cartucce.

In questo caso, il possesso di caricatori destinati a tali armi di capacità superiore a 5 cartucce, anche quello di servizio, **deve essere denunciato dal detentore**.

Per l’acquisizione/vendita di essi non sussiste l’obbligo di annotazione nel registro delle operazioni giornaliere da parte dell’armiere.

**ARMI CORTE “COMUNI”** (*non classificate sportive*): dal 05 novembre 2015 sarà definitivamente vietata la vendita o cessione di armi corte con caricatore di capacità superiore a 15 cartucce.

Tali armi in giacenza in armeria aventi caricatori di capacità superiore, possono essere vendute esclusivamente se dotate di caricatore limitato per contenere un massimo di 15 cartucce.

**I detentori** di armi corte non classificate sportive acquisite prima del 5 novembre 2015 possono utilizzare in esse caricatori di capacità superiore a 15 cartucce (tali caricatori andranno denunciati).

Dal 5 novembre 2015 i detentori di armi corte comuni potranno cedere tali armi solo se dotate di caricatori a capacità non superiore a 15 cartucce.

**ARMI LUNGHE “COMUNI”** (*Fucili e carabine comuni da sparo a canna liscia o rigata o armi lunghe comuni a gas o aria compressa NON classificate sportive*): dal 05 novembre 2015 sarà definitivamente vietata la vendita o cessione di armi lunghe comuni da sparo a canna rigata o liscia con caricatore o serbatoio fisso di capacità superiore a 5 cartucce.

Tali armi in giacenza in armeria aventi caricatori o serbatoio di capacità superiore, possono essere vendute esclusivamente se dotate di caricatore o serbatoio limitato per contenere un massimo di 5 cartucce.

**I detentori** di armi lunghe comuni da sparo non classificate sportive acquisite prima del 5 novembre 2015 possono utilizzare in tali armi, caricatori di capacità superiore a 5 cartucce (caricatori soggetti all’obbligo di denuncia).

Dal 05 novembre 2015 i detentori delle armi comuni lunghe non classificate sportive potranno cederle solo se con il caricatore/serbatoio conformato a capacità non superiore a 5 cartucce.



**ARMI ANTICHE:** sia lunghe che corte **non sono soggette all'obbligo di conformazione dei caricatori e/o serbatoi.**

**REPLICHE DI ARMI ANTICHE:** tali armi possono essere cedute dopo il 5 novembre 2015 solo a condizione che il caricatore amovibile o il serbatoio fisso non possa contenere più di 10 cartucce.

**ARMI LUNGHE DEMILITARIZZATE** (non classificate sportive): tali armi non possono essere cedute dotate di caricatori di capacità superiore a 5 cartucce se acquisite dopo il 5 novembre 2015. Per le armi lunghe demilitarizzate classificate sportive vigono le stesse prescrizioni previste per le armi lunghe sportive.

**ARMI CORTE DEMILITARIZZATE** (non classificate sportive): tali armi non possono essere cedute dotate di caricatori di capacità superiore a 15 cartucce se acquistate dopo il 5 novembre 2015.

## **Brevi note a commento delle modifiche in vigore dal 5 novembre 2015 <sup>3\*</sup>**

### **Nota n. 1**

Assoarmieri ritiene che il limite di 29 colpi che spesso viene inserito nelle schede di classificazione del B.N.P. non abbia alcun valore legale in quanto si ricorda che il B.N.P. non è fonte del diritto italiano e che la norma non mette alcun limite al superamento dei colpi contenuti nei caricatori delle armi corte e lunghe sportive, o comuni acquisite o detenute prima del 5 novembre 2015.

Infatti è evidente che una Glock 34 classificata sportiva a 19 colpi possa utilizzare tranquillamente il caricatore originale Glock da 32 colpi, così come il “drum magazine aftermarket” da 50 colpi.

### **Nota n. 2**

Assoarmieri ritiene inoltre che un caricatore possa essere ipoteticamente considerato parte di arma da guerra solo ed esclusivamente se destinato ad una arma predisposta per il tiro a raffica per la quale non esiste una corrispondente arma civile funzionante in solo semiautomatico (es. Bren, RPD 7,62 x 54 R), o ad un’arma pur semiautomatica di utilizzo esclusivamente militare (esempio 40 mm Boforce antiaereo).

Se così non fosse è evidente che, sia gli utenti finali che i commercianti, si troverebbero in grossa difficoltà a distinguere ad esempio nel sistema AR15 o AK 47/74 quali siano i mirini, le tacche di mira, le prese di gas, le impugnature, i grilletti, i calci e le astine da guerra e che differenze hanno con quelle civili.

---

<sup>3</sup> Vedasi termine indicato dal Decreto Legislativo 121/2013